



Giunta Regionale della Campania

D.G. 04 - U.O.D. 06

Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
Politica del Farmaco e Dispositivi

Ai Servizi farmaceutici delle AA.SS.LL.
della Regione Campania

e, p.c. a:

Ordini dei Farmacisti della Regione Campania

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2023. 0049893 30/01/2023 14,08

Mitt. : 500406 Politica del farmaco e dispositi...

Dest. : AI DIRETTORI GENERALE DELLE AA.SS.LL. DELLA REGIONE CAM...

Classifica : 50.4. Fascicolo : 12 del 2023



FEDERFARMA Campania
ur.campania@pec.federfarma.it

ASSOFARM Campania
assofarm.regione.campania@pec.it

Oggetto: Vendita "On line" di farmaci SOP/OTC.

Ai sensi dell'art. 112 quater del d.lgs. 2109/2006, le farmacie e gli esercizi commerciali "parafarmacie" o "corner della salute" della Grande distribuzione organizzata (individuati dall'articolo 5, comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223) sono autorizzati a vendere "medicinali senza obbligo di prescrizione" *on line*.

Tali soggetti sono personalmente responsabili di ogni violazione dei suddetti limiti e delle sanzioni amministrative e penali derivanti da ogni attività effettuata in contrasto con le disposizioni dettate dal d.lgs. n. 219/06 e sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui all'autorizzazione pena la decadenza della stessa.

La descritta procedura prevista per la vendita online rientra, dunque, nell'attività farmaceutica sottoposta alla vigilanza di codeste AA.SS., le quali devono garantire, anche in caso di vendita a distanza, il massimo livello di tutela della salute pubblica.

A tal fine, si allegano alla presente le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e si invitano codeste AA.SS. a darne seguito nell'ambito dell'attività ispettiva di propria competenza.

A codeste associazioni di categoria si chiede la massima diffusione della presente.

Il Dirigente / Staff 93/UOD 06
dott. Ugo Trama

Il Direttore Generale
avv. Antonio Postiglione



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla presenza di indicazioni terapeutiche in sede di vendita online di medicinali omeopatici in possesso dei requisiti di cui all'art. 16 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219.

In seguito a segnalazioni afferenti alla materia del mercato online, si ravvisa la necessità di dare indicazioni riguardanti il corretto contenuto da riportare in sede di vendita a mezzo web di medicinali omeopatici.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un medicinale omeopatico non deve recare "*specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscano al prodotto*".

Tanto si rappresenta affinché vengano assunte tutte le iniziative utili per assicurare il rispetto della citata norma e venga avviata l'attività di vigilanza necessaria.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Achille Iachino

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

Referente: dott.ssa Laura Farinola
la.farinola@sanita.it

*Ministero della Salute*DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio 2

PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
e delle Province Autonome di Trento e
Bolzano

OGGETTO: Autorizzazione di parafarmacie alla vendita a distanza di medicinali - Articolo 5
"Utilizzo di denominazioni e simboli" del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste per il rilascio del Logo identificativo nazionale, necessario per la vendita a distanza dei medicinali (SOP e OTC) ai sensi dell'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, da parte di parafarmacie che risultano autorizzate, dalle autorità competenti, alla vendita online mediante un indirizzo internet che utilizza il termine "farmacia".

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153, *"Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere"*.

Tanto si rappresenta affinché vengano assunte tutte le iniziative utili per assicurare il rispetto della citata norma e venga avviata l'attività di vigilanza necessaria anche sulle autorizzazioni già rilasciate, avendo cura di informare tempestivamente questa Direzione in ordine ad eventuali revoche delle stesse.

Si chiede a codesti Assessorati di voler assicurare la diffusione della presente nota, ove necessario, alle altre autorità locali competenti eventualmente individuate dalla legge regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Achille Iachino

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"